

**Relazione illustrativa degli Amministratori al Progetto di Fusione per incorporazione**  
**di**  
**“COOPERATIVA CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (C.A.A.F.), tra le imprese**  
**artigiane e i loro Consorzi e le micro, piccole, e medie imprese di cui ai commi 8 e 9**  
**dell’articolo 13 del D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003, dei comuni facenti parte**  
**delle comunità del Monte Amiata”**  
**in**  
**“ARTIGIANCREDITO CONSORZIO FIDI DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA Società**  
**Cooperativa”**  
**redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501-*quinquies* c.c.**

Signori Soci,

a norma dell’art. 2501-*ter* del Codice civile, gli organi amministrativi di Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa Società Cooperativa (di seguito anche “**Artigiancredito**” o “**Società Incorporante**”) e della COOPERATIVA CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (C.A.A.F.), tra le imprese artigiane e i loro Consorzi e le micro, piccole, e medie imprese di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 13 del D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003, dei comuni facenti parte delle comunità del Monte Amiata (di seguito anche “**C.A.A.F. Amiata**” o “**Società Incorporanda**”) hanno predisposto, sulla base dei progetti di bilancio d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2022, il progetto di fusione nel quale sono riportate tutte le informazioni richieste dalla legge (“**Progetto di Fusione**”).

L’organo amministrativo di Artigiancredito fornisce con la presente relazione le informazioni richieste dall’art. 2501-*quinquies* del Codice civile, con particolare riferimento alle motivazioni giuridiche ed economiche che stanno alla base della prospettata operazione. La relazione, inoltre, indicherà i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote, nella misura enunciata nel Progetto di Fusione, nonché gli effetti organizzativi attesi.

In sintesi, l’operazione che si sottopone alla Vostra approvazione consiste nella fusione per incorporazione di C.A.A.F. Amiata ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del Codice civile (di seguito anche la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”).

**a) Motivazioni giuridiche ed economiche dell’operazione**

Alla pari del sistema economico e finanziario negli ultimi anni anche l’operatività di C.A.A.F. Amiata ha subito pesantemente la congiuntura economica negativa generata prima dalla crisi finanziaria e successivamente aggravata dai noti eventi occorsi a partire dal 2020.


In aggiunta a questo, gli interventi straordinari effettuati dal regolatore nazionale in risposta a tali eventi hanno modificato significativamente il quadro normativo di riferimento per l’operatività dei confidi, relegando a un ruolo marginale le tecniche di protezione del credito diverse dalle garanzie

a prima richiesta e non assistite dalla riassicurazione/controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI.

Infatti, il contesto di incertezza in cui gli intermediari finanziari si sono trovati a operare negli ultimi anni ha portato a un utilizzo quasi esclusivo di garanzie riassicurate dallo Stato o rilasciate con il supporto di fondi pubblici in dotazione.

Con riferimento all'area di operatività di C.A.A.F. Amiata, confrontando l'andamento degli affidamenti garantiti da quest'ultima con quello degli affidamenti garantiti da Artigiancredito, si evincono chiaramente le seguenti dinamiche:

- un ricorso sempre maggiore alla riassicurazione del Fondo di garanzia, tale da rappresentare il principale prodotto offerto da Artigiancredito ai propri soci;
- la sostanziale stabilità degli affidamenti garantiti da Artigiancredito nell'area in esame dal 2010 al 2021 (in media 10,4 milioni di euro di finanziamenti garantiti con uno scostamento di circa +/-25%);
- la significativa regressione dell'ammontare dei finanziamenti garantiti da CAAF Amiata nel corso dell'ultimo decennio (-80%).



La necessità di un'iniziativa aggregativa con Artigiancredito, pertanto, è apparsa l'unica strategia in grado di rivivificare, ancorché sotto altre spoglie, una presenza di prossimità che bilanciava la riduzione delle banche e il loro distanziamento dal territorio per effetto dei continui processi di concentrazione e fusione che coinvolgono il sistema.

Nello stesso tempo, l'operazione aprirebbe ad Artigiancredito la strada per intensificare il presidio commerciale in un ambito che annovera un interessante numero di imprese da servire, dinamiche e di buon *standing* creditizio.

Come noto, le attività turistico-ricettive e l'agricoltura hanno da sempre caratterizzato e trainato l'economia locale, ma non mancano esempi di aziende artigianali e industriali che negli anni hanno dimostrato qualità imprenditoriale di livello nazionale e internazionale.

A tale riguardo, le associazioni CNA e Confartigianato Imprese di Siena e Grosseto, promotrici del C.A.A.F. Amiata, si sono già impegnate ad allestire ciascuna un'iniziativa annuale di animazione economica in zona nei prossimi due anni.

Considerando l'esito positivo della *due diligence*, che restituisce la possibilità di effettuare l'operazione senza effetti negativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di Artigiancredito e con impatti minimi sull'organizzazione, la fusione per incorporazione assicurerebbe la continuità di un'esperienza, quella del C.A.A.F. Amiata, che ha prodotto negli anni apprezzabili ricadute sull'economia nei Comuni del comprensorio amiatino ma che da sola, non potendo adeguarsi alle attuali dinamiche di mercato della garanzia per limitatezza dei mezzi a disposizione, sarebbe andata a consunzione disperdendo un valore relazionale e sociale importante per la zona di insediamento.

#### **b) Rapporto di cambio**

Sulla base del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il capitale sociale della Società Incorporante, ammonta ad Euro 139.042,31, mentre il capitale sociale sottoscritto della Società Incorporanda ammonta ad Euro 61.246.493,14.

Come evidenziato nel Progetto di Fusione il rapporto di cambio è determinato sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, con riferimento al capitale sociale risultante dai bilanci di esercizio delle Società partecipanti all'Operazione chiusi non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del Progetto di Fusione presso la sede sociale.

Il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporante viene determinato secondo le previsioni contenute nel Progetto di Fusione.

In particolare, ciascun socio della Società Incorporanda riceverà, in seguito alla Fusione, una quota della Società Incorporante di valore pari al valore nominale della quota posseduta nel capitale sociale di C.A.A.F. Amiata risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 o, al verificarsi di specifiche fattispecie disciplinate dal Progetto di Fusione, risultante dalla situazione contabile di C.A.A.F. Amiata redatta alla data di efficacia della Fusione.

Conseguentemente, per effetto della Fusione, il capitale sociale della Società Incorporante risulterà aumentato di un importo pari alla somma del valore nominale delle quote della Società Incorporanda.

Pertanto, sulla base di tali previsioni, il rapporto di cambio è determinato "alla pari", garantendo a ciascun socio della Società Incorporanda: i) continuità di valore delle quote sociali possedute; ii) eguali diritti statutari della Società Incorporante.

Trattandosi di un'operazione di fusione per incorporazione tra "confidi", così come definiti al comma 1 dell'articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326, non è necessario redigere la **relazione degli esperti** prevista dall'articolo 2501 sexies del Codice civile in quanto risultano rispettate le condizioni previste dal comma 40 del medesimo articolo sopra citato: *"Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per*

*i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale”.*

**c) Statuto**

A seguito della Fusione lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche.

**d) Effetti della fusione e decorrenza**

Il Progetto di Fusione prevede che gli effetti della fusione decorrano dalla data in cui sarà eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese di cui all'art. 2504, comma 2, del Codice Civile. Si stima che l'operazione possa acquisire efficacia in data 1° ottobre 2023. Inoltre, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia.

A seguito della Fusione la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante non subirà alcuna modifica.

Si riportano alcuni dati relativi alle consistenze patrimoniali alla data del 31 dicembre 2022 delle società partecipanti alla Fusione.

<i>dati in Euro/000</i>		<b>Società Incorporante</b>	<b>Società Incorporanda</b>
<b>Capitale sociale sottoscritto</b>	2022	61.246	139
	2021	60.421	145
<b>Stato Patrimoniale Attivo</b>	2022	350.986	2.184
	2021	350.094	2.224
<b>Patrimonio netto</b>	2022	80.135	278
	2021	76.730	306
<b>Numero soci (unità)</b>		117.729	749

La prospettata operazione di fusione per incorporazione costituisce un'aggregazione aziendale ai sensi dell'IFRS 3 *“Business combination”*, per la cui contabilizzazione occorre dunque applicare la metodologia dell'acquisizione, dove il soggetto acquirente viene identificato in Artigiancredito e la data di acquisizione viene individuata nella data di efficacia dell'atto di fusione. Si ritiene che detta operazione non rientri tra le operazioni cd. *“under common control”* e che, pertanto, trovino applicazione le previsioni dell'IFRS 3 in materia di valutazione e rilevazione delle attività nette

della società oggetto di acquisizione e di determinazione del valore del corrispettivo dell'aggregazione aziendale.

Questo è rappresentato dal *fair value* delle quote sociali che, sulla base del rapporto di cambio stabilito nel Progetto di fusione, verrebbero emesse dalla Società Incorporante a beneficio dei soci della Società Incorporanda.

Sulla base degli approfondimenti condotti in sede di *due diligence*, si ritiene che dall'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e dalla puntuale misurazione al *fair value* delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte identificabili alla data di effettiva acquisizione - processo di valutazione per la cui finalizzazione l'IFRS 3 prevede un periodo limite di 12 mesi dalla data di acquisizione - possano generarsi effetti netti trascurabili, o comunque non significativi, sul bilancio della Società incorporante.